



AVVISO M2C.1.1 I 1.2

Linea d'intervento C

**“Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici
(attraverso riciclo meccanico, chimico, *Plastic Hubs*),
compresi i rifiuti di plastica in mare cd. *Marine litter*”**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021);

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4 del d.P.C.M. sopramenzionato, le competenze dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS);

VISTO il d.P.R. 18 maggio 2021, con il quale è stato conferito all’ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEL) del Ministero della Transizione Ecologica;

PRESO ATTO che nelle more della piena attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del MiTE di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, le attività di ordinaria amministrazione sono garantite facendo riferimento all’organizzazione vigente;

PRESO ATTO che nelle more della piena attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del MiTE di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, le attività di ordinaria amministrazione sono garantite facendo riferimento all’organizzazione vigente;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID- 19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO, nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

CONSIDERATO in particolare l'art. 1 del decreto-legge citato il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per

il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

CONSIDERATO che nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR:

- a) le Amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall'art 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
- b) che tali contratti devono recare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta;
- c) che il mancato conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'Amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante *“Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”*, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *“costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”*;

CONSIDERATO che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica, Euro 600.000.000,00 per la realizzazione di

progetti “faro” di economia circolare, nell’ambito della Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 1 “*Economia circolare e agricoltura sostenibile*”, Investimento 1.2 “*Progetti “faro” di economia circolare*”, del PNRR (misura M2C1.1.I.1.2);

CONSIDERATO che, per il conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, è stato adottato dal Ministro della transizione ecologica il decreto 28 settembre 2021, n. 397, registrato dalla Corte dei Conti il 04 ottobre 2021, registrazione n. 2839, con cui sono approvati i criteri di selezione delle proposte relative alla misura M2C1.1.I.1.2 presentate dai soggetti destinatari della misura medesima;

CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede che le risorse previste per l’attuazione degli interventi relativi alla misura M2C1.1.I.1.2 sono assegnate mediante procedure ad evidenza pubblica da avviarsi mediante la pubblicazione di quattro avvisi, ciascuno per ogni linea di intervento individuata nel decreto medesimo, rivolti ai seguenti soggetti destinatari: “a) *le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a)*”;

VISTO, in particolare, il punto 11 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, il quale dispone che gli avvisi dovranno prevedere le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l’elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili

VISTO altresì l’allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, ove sono indicati sia i criteri di selezione delle proposte che perverranno sia i criteri di riparto delle risorse per le singole linee di intervento ivi individuate;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, per gli interventi finanziati dalla misura M2C1.1.I.1.2, oggetto del presente Avviso, dovranno essere garantiti: la coerenza con normativa UE e nazionale e con il piano d’azione europeo sull’economia circolare, il miglioramento atteso degli obiettivi di riciclaggio; la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e nazionali; il contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’UE; sinergie con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; la qualità tecnica della proposta; la coerenza e complementarità con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del MEF “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*” e i rispettivi allegati;

CONSIDERATO che sulla base dell’applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) in fase di istruttoria del PNRR condotta dalle competenti strutture della Commissione Europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli

impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori;

VISTA la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione Europea del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio anzi indicata;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Testo unico ambiente ed in particolare la Parte quarta relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti”*;

CONSIDERATO il contesto generale, aggravato dalla recente pandemia del virus Covid-19, che richiede un necessario intervento pubblico volto ad aumentare la competitività generale del Paese, sia per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo come previsti dalla direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggi e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificate dalla direttiva (UE) 2018/852, la misura M2C1.1.I.1.2 si propone di intervenire sulle criticità legate al riciclo dei rifiuti, carenti di un’offerta impiantistica adeguata agli attuali standard euro unitari;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 *“General Block Exemption Regulation”* (GBER), in merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

CONSIDERATA la comunicazione della Commissione *“Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01”*, con cui la Commissione, in data 19 marzo 2020, ha adottato un quadro temporaneo delle misure di aiuto (Quadro Temporaneo) per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID;

CONSIDERATO che il Quadro Temporaneo è stato esteso con le successive comunicazioni: C(2020) 2215 *final*, C(2020) 3156 *final*, C(2020) 4509, C(2020) 7127 *final* C 2021/C 34/06;

CONSIDERATO, altresì, che con la comunicazione C(2020)7127 *final* la Commissione ha prorogato il Quadro Temporaneo fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che il 28 gennaio 2021, la Commissione, con la successiva comunicazione C 2021/C 34/06, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro Temporaneo;

CONSIDERATO che la Commissione ha avviato una procedura di consultazione per una estensione dell'ambito di applicazione del GBER anzi indicato per consentire un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché di altri fondi dell'UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell'UE;

CONSIDERATO che seguito della procedura di consultazione anzi indicata, è stato adottato, in data 23 luglio 2021, il regolamento della Commissione 2021/1237/UE recante la modifica del GBER;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede la possibilità per le Amministrazioni interessate di potersi avvalere di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede la possibilità per le Amministrazioni interessate di potersi avvalere di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il cui articolo 38, comma 1, prevede che Invitalia S.p.A, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con cui l'ANAC ha disposto l'iscrizione di tutte le amministrazioni centrali, tra cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la Coesione, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per gli affidamenti nei confronti di Invitalia quale società *in house*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione*

di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - *Carta della governance multilivello in Europa*;

VISTE le Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02).

Tanto visto e considerato, il Ministero della transizione ecologica,

EMANA

**IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI “FARO” DI ECONOMIA CIRCOLARE, DA FINANZIARE NELL’AMBITO
DEL PNRR, MISURA 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2., FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**

Premessa

Il PNRR prevede investimenti che mirano a promuovere l’economia circolare attraverso progetti delle iniziative faro in materia di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, plastici e tessili.

In particolare, il PNRR prevede un investimento di 600 milioni di euro per la misura M2C1.1.I.1.2 “*Progetti faro di economia circolare*”, oggetto del presente Avviso e contemplata nell’ambito della Componente 1 “*Economia circolare e agricoltura sostenibile*” della Missione 2 “*Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica*”.

Nello specifico, la misura citata mira a sostenere il miglioramento della rete di raccolta differenziata, compresa la digitalizzazione dei processi e/o della logistica, e degli impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano d’Azione per l’Economia Circolare varato dall’UE, tra i quali il settore dell’elettronica e ICT, della carta e del cartone, delle plastiche e dei tessili, con l’obiettivo di raggiungere i seguenti target:

- riciclo del 55% dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- riciclo dell’85% nell’industria della carta e del cartone;
- riciclo del 65% dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “Plastic Hubs”);
- 100% di recupero nel settore tessile, tramite “Textile Hubs”.

Si riconosce che, attraverso le misure programmate per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, sarà possibile perseguire gli obiettivi previsti nel Piano d’Azione per l’Economia Circolare varato

dall'UE e contribuire alla transizione verde, creando altresì nuovi posti di lavoro. Particolare attenzione è rivolta anche alla digitalizzazione dei processi, con specifico riferimento al miglioramento della raccolta differenziata e al monitoraggio digitale.

L'analisi del contesto in cui si colloca la misura M2C1.1.I.1.2 ha rilevato le seguenti principali criticità:

- carenza impiantistica, per il trattamento e la valorizzazione delle frazioni organiche e di altri flussi di rifiuti (plastica, rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche -cd. RAEE-, carta e cartone, materiali tessili);
- divario regionale tra Centro-Nord e Sud, con numerose procedure di infrazione per violazioni della normativa ambientale dell'UE sui rifiuti;
- necessità di ammodernamento degli impianti di trattamento esistenti;
- inadeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in relazione a nuovi *target* per raggiungere obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica;
- eccessiva frammentazione dei servizi pubblici locali, la quale richiede una governance a livello centrale che permetta di rafforzare le politiche locali nella realizzazione di infrastrutture per la creazione di filiere circolari.

La misura oggetto del presente Avviso mira, dunque, a colmare i divari strutturali sopra indicati, che ostacolano lo sviluppo del settore dell'economia circolare, incrementando, altresì, l'occupazione e migliorando l'impatto ambientale.

Il decreto del Ministero della transizione ecologica (MiTE) 28 settembre 2021, n. 397 individua quattro distinte aree tematiche oggetto di finanziamento:

- Linea d'Intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
- Linea d'Intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone;
- Linea d'Intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "*Plastic Hubs*"), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. "*Marine litter*";
- Linea d'Intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. "*Textile Hubs*".

Il presente Avviso ha ad oggetto la Linea d'Intervento C – “realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "*Plastic Hubs*"), compresi i rifiuti di plastica

in mare cd. “Marine litter””.

Art.1

Definizioni

Ai fini del presente avviso, si intende per:

- a) *ATO*: l’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la porzione di territorio, di dimensione definita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nella quale è organizzato il servizio di gestione rifiuti;
- b) *Corruzione*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
- c) *Decreto*: il decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 397 registrato dalla Corte dei Conti il 04 ottobre 2021, registrazione n. 2839;
- d) *DNSH*: principio “*Do No Significant Harm*”, sancito dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo contro l’ambiente;
- e) *Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia*: fondo di cui all’articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f) *Frode*: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- g) *Frode Sospetta*: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea;

- h) *GDPR*: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- i) *Intervento*: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1.1.I.2 oggetto del presente Avviso al fine di raggiungere gli specifici obiettivi previsti dal PNRR;
- j) *Intervento Integrato Complesso*: insieme di Interventi tra loro integrati (ad esempio eco-distretti);
- k) *Milestone*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- l) *Missione*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- m) *Misura M2C1.1.I.1.2.*: l'investimento 1.2 “*Progetti ‘faro’ di economia circolare*” previsto dal PNRR nell'ambito della Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 1 “*Economia circolare e agricoltura sostenibile*” oggetto del presente Avviso;
- n) *Piattaforma*: apposita piattaforma telematica accessibile dalla sezione dedicata alla Misura presente sul sito istituzionale del MiTE;
- o) *PNRR*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344);
- p) *Proposta*: proposta, presentata dal Soggetto Destinatario, che può avere ad oggetto la realizzazione di un singolo Intervento o di un Intervento Integrato Complesso e che potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente Avviso;
- q) *Referente*: soggetto incardinato nella Struttura di coordinamento individuata o istituita dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR (es. Dirigente di livello generale responsabile della struttura/unità di missione) che rappresenta il punto di contatto diretto (Single Contact Point) con il Servizio centrale per il PNRR e che supervisiona l'attuazione di tutti gli interventi/progetti che compongono la misura PNRR di competenza dell'Amministrazione;
- r) *Rete di Imprese*: rete d'impresa, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la quale agisce in veste di mandatario dei Soggetti Destinatari, che realizzano Interventi caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo;
- s) *RPD*: responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 37 del GDPR;
- t) *RUP*: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- u) *Soggetti Destinatari*: soggetti destinatari del presente Avviso attuatori degli Interventi e beneficiari delle risorse ivi previste, in conformità a quanto previsto al punto 5 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 397 e al relativo allegato 1. I Soggetti Destinatari dell'Avviso sono altresì i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, co. 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ossia i soggetti responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità degli Interventi;
- v) *Target*: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.

Art. 2

Finalità e oggetto dell'Avviso

1. L'Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte alla realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "*Plastic Hubs*"), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. "*Marine litter*".
2. L'Avviso stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle Proposte, della loro eventuale selezione e conseguente finanziamento. A tal fine, l'Avviso riporta, altresì, le condizioni di ammissibilità delle Proposte, la specificazione dei criteri di valutazione individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, nonché le modalità per la erogazione e la rendicontazione dei contributi e il monitoraggio degli Interventi.

Art. 3

Risorse disponibili

1. Come previsto dall'allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, la dotazione finanziaria della Linea d'Intervento C, oggetto del presente Avviso, è pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00).
2. Tale importo è suddiviso in due distinti *plafond*: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 90.000.000,00 (novanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
3. La riallocazione delle risorse finanziarie è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal punto 9 e 10 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397.
4. Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 *sexies*, co. 7, lett. b) del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE.

Art. 4
Soggetti Destinatari

1. Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari sono:
 - a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).
2. I Soggetti Destinatari di cui al precedente comma 1, alla data di presentazione della Proposta devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese o, in alternativa, essere iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio, per attività coerenti con gli interventi oggetto del presente Avviso. Per tali Soggetti Destinatari, inoltre, deve essere dimostrata, pena la revoca del finanziamento, alla data di richiesta della prima erogazione del finanziamento, la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; essere in possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
 - b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
 - d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MiTE;
 - f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel GBER.

3. Sono, in ogni caso, esclusi dal finanziamento di cui al presente Avviso i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo nei confronti dei quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. I Soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono partecipare al presente Avviso sia in forma autonoma, sia mediante l'adesione ad una Rete di Imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o, infine, mediante altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il Contratto di Rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono prevedere una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione della Proposta presentata. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
 - b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dell'Intervento realizzato; l'individuazione, nell'ambito dei Soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il MiTE.
5. La presentazione della Proposta da parte di una Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione preclude ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o altra forma contrattuale di collaborazione di presentare una Proposta in forma autonoma. In particolare, in caso di presentazione da parte di un Soggetto Destinatario di una Proposta autonoma, anche se non coincidente con la Proposta della Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione, la Proposta presentata dalla Rete di Imprese o altra forma contrattuale di collaborazione sarà l'unica che potrà essere ammessa alla successiva fase di valutazione e il singolo Soggetto Destinatario non potrà avanzare alcuna pretesa, espressamente rinunciando, con la partecipazione al presente Avviso, ad ogni azione nei confronti del MiTE in merito alla esclusione della relativa Proposta.

Art. 5

Forma del finanziamento e oggetto della Proposta

1. Il finanziamento è concesso nella forma del **contributo a fondo perduto** per la realizzazione di progetti "faro" volti all'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "*Plastic Hubs*"), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. "*Marine litter*".
2. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 47, commi 8 e 9 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione

2021/1237/UE. In particolare, l'ammontare del contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili; esso potrà essere aumentato di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'ammontare del contributo può essere aumentato di 15 punti percentuali per investimenti effettuati per interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) TFUE e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE.

3. Le Proposte dovranno avere ad oggetto **un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso**, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) investimenti in impianti specializzati nei seguenti processi industriali: pirolisi, depolimerizzazione termica, depolimerizzazione chimica – solvolisi, depolimerizzazione enzimatica, dissoluzione, gassificazione;
 - b) creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo dei sottoprodotti derivati dal riciclo della plastica anche per beni ad alto valore aggiunto.
4. Non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato.
5. Gli Interventi o gli Interventi Integrati Complessi oggetto delle Proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Art. 6

Criteri di ammissibilità

1. Per essere ammesse le Proposte devono rispettare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
 - a) contenere un cronoprogramma che preveda la stipula dei contratti per l'esecuzione di ciascun intervento oggetto della Proposta entro il 31 dicembre 2023 e il completamento delle opere entro e non oltre il 30 giugno 2026;
 - b) il cronoprogramma di cui al punto a) ad esse allegato deve prevedere sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, evidenziando il completamento dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;
 - c) non devono avere ottenuto, nel corso dell'ultimo ciclo di programmazione, un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo a valere sul medesimo Intervento;
 - d) non devono ledere il principio DNSH sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente;

- e) devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese.

Art. 7

Termini di presentazione delle Proposte

1. I Soggetti di cui al precedente articolo 4 dovranno presentare le proprie Proposte, attraverso la Piattaforma, **entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE.**
2. Il periodo per la presentazione delle Proposte è suddiviso in 2 fasi:
 - la prima, a partire dal quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE, in cui saranno pubblicati i *fac-simile* della Proposta;
 - la seconda, di presentazione della Proposta, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE ed entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione medesima.

Art. 8

Modalità di presentazione delle Proposte – Fase 1

1. A partire dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sarà disponibile sul sito istituzionale del MiTE il *fac-simile* della Proposta.
2. Per richieste di chiarimento i Soggetti Destinatari potranno contattare un *helpdesk* dedicato. **Le richieste di chiarimento potranno essere presentate fino a trenta (30) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine per la presentazione delle Proposte. Le relative risposte saranno pubblicate entro i dieci (10) giorni naturali e consecutivi successivi al termine per la presentazione delle richieste di chiarimento.**

Art. 9

Modalità di presentazione delle Proposte – Fase 2

1. A partire dal sessantesimo giorno naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE **ed entro e non oltre il centoventesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione medesima**, i Soggetti

Destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa Proposta.

2. Oltre il **centovesimo giorno naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE**, sarà disattivata la possibilità di caricare Proposte sulla Piattaforma.
3. **In conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del presente Avviso, ciascun Soggetto Destinatario**, sia in forma singola che associata, potrà presentare **una sola Proposta**, come definita all'articolo 1, lettera *i*.
4. Le Proposte sono presentate dal legale rappresentante del Soggetto Destinatario o da un suo delegato tramite la versione informatizzata del modulo di Proposta che sarà reso disponibile sin dalla Fase 1 sulla Piattaforma.
5. Salvo diversa espressa indicazione, la Proposta e qualsiasi documento ad essa allegato all'interno della Piattaforma, dovrà essere:
 - sottoscritto con la firma digitale, il cui relativo certificato sia in corso di validità. Per finalità di istruttoria, è riconosciuta solo la firma digitale **in formato Cades**;
 - reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art.10

Istruttoria delle Proposte

1. L'istruttoria amministrativa e tecnica delle Proposte pervenute è articolata nelle seguenti fasi:
 - Fase 1: verifica della regolarità della Proposta e della completezza della documentazione presentata da parte del Responsabile Unico del Procedimento di cui al successivo articolo 11;
 - Fase 2: verifica della ammissibilità della Proposta secondo le condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 6 del presente Avviso, da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12;
 - Fase 3: valutazione delle Proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'Allegato 1, da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12.

Art. 11

Verifica di ricevibilità delle Proposte

1. Il RUP verifica la ricevibilità delle Proposte pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla completezza della documentazione presentata.

2. Il RUP può richiedere ai Soggetti Destinatari di integrare la documentazione presentata o di fornire chiarimenti in ordine alla stessa e/o alle dichiarazioni rese, entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Il mancato riscontro alla suddetta richiesta potrà comportare la non ammissibilità della Proposta per incompletezza della stessa.
3. Le Proposte risultate ricevibili e quelle risultate irricevibili sono trasmesse dal RUP alla Commissione di cui al successivo articolo 12.
4. Per lo svolgimento della propria attività, il RUP può avvalersi del supporto tecnico-operativo delle strutture del MiTE o, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il RUP è il dott. Angelo Presta (presta.angelo@mite.gov.it).

Art. 12

Commissione di ammissione e valutazione

1. Le Proposte risultate ricevibili sono valutate da un'apposita commissione, nominata con apposito decreto ministeriale.
2. La Commissione sarà composta, ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, da n. 3 membri nominati dal MiTE, di cui uno con funzioni di presidente di commissione, n. 6 membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, n. 4 membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole, e n. 2 membri in rappresentanza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 13

Ammissione e valutazione delle Proposte

1. La Commissione, una volta preso atto degli esiti della verifica di ricevibilità, ammette le Proposte secondo i criteri soggettivi e oggettivi di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 6 e, successivamente, procede alla valutazione delle Proposte ammesse sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.
2. Per ciascuna Proposta, ogni Commissario è tenuto ad esprimere il proprio punteggio. Il punteggio finale delle singole Proposte corrisponderà alla media dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari.
3. Su richiesta della Commissione, il RUP può invitare i Soggetti Destinatari a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati, entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
4. All'esito della valutazione delle Proposte, e in ogni caso entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal suo insediamento, la Commissione redige una proposta di graduatoria delle

Proposte ammissibili al finanziamento secondo un ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito.

5. Sulla base della Proposta di graduatoria formulata dalla Commissione, il MiTE approva con decreto la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento e provvede, sempre con decreto, alla concessione dei contributi. Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
6. Le Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse, rispettando in ogni caso i *plafond* previsti, rispettivamente, per le Regioni del centro-sud e del nord Italia, ivi comprese le Province di Trento e Bolzano, come previsto al precedente articolo 3 del presente Avviso.
7. Nell'eventualità in cui un Soggetto Destinatario rinunci alle risorse assegnate alla relativa Proposta prima della loro erogazione, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8. Nel caso in cui due Proposte conseguano il medesimo punteggio e non vi sia possibilità di finanziarle entrambe per esaurimento delle risorse, la Commissione procede all'individuazione della Proposta da finanziare tramite sorteggio pubblico. La Proposta sorteggiata sarà finanziata esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili. La Commissione si avvale del sorteggio pubblico anche nel caso in cui le Proposte che conseguono il medesimo punteggio siano più di due; in tal caso, potranno essere sorteggiate anche due o più Proposte purché nei limiti delle risorse residue disponibili.

Art. 14

Procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e di monitoraggio

1. Il decreto di concessione per l'attuazione delle Proposte ammesse definitivamente al finanziamento verrà emesso dal MiTE entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del presente Avviso.
2. Al fine del riconoscimento del contributo, ogni Intervento deve essere identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP). Il decreto di concessione indicherà, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il CUP identificativo degli interventi oggetto di finanziamento. I contributi sono erogati ai Soggetti Destinatari secondo le seguenti modalità:
 - i. anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Intervento previa avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto.
 - ii. quattro quote intermedie fino al raggiungimento del 90% dell'importo dell'intervento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - iii. una quota a saldo sulla base di una richiesta di pagamento finale attestante la piena realizzazione dell'intervento.

3. Le richieste di erogazione sono presentate al MiTE, corredate dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del singolo Intervento (o Intervento Integrato Complesso), da una dichiarazione circa il rispetto di quanto previsto all'articolo 6 "*Criteri di ammissibilità*" e da una relazione sull'avanzamento dell'Intervento (o dell'Intervento Integrato Complesso) rispetto a quanto previsto dalla Proposta ammessa a contributo. Con successivi atti saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute.
4. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Soggetto Destinatario, nonché dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
5. Le spese ammissibili sono riportate nell'allegato 2 del presente Avviso.
6. Resta inteso che l'erogazione del contributo in favore dei Soggetti Destinatari è subordinata e condizionata alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio Centrale per il PNRR in favore del MiTE.
7. Il monitoraggio della realizzazione degli Interventi (anche Interventi Integrati Complessi) finanziati è effettuato sulla base dei dati forniti dai Soggetti Destinatari in coerenza con le previsioni del PNRR, secondo le modalità che saranno comunicate successivamente ai Soggetti Destinatari.
8. Resta inteso che il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa degli Interventi (anche Interventi Integrati Complessi) finanziati con i fondi del PNRR dovranno avvenire secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa eurounitaria.

Art.15

Indicazioni operative in relazione alle variazioni

1. Nel caso di variazioni del Soggetto Destinatario a seguito di fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda che comportino la variazione di titolarità dell'Intervento da finanziare o finanziato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei Soggetti che hanno aderito ad una Rete di Imprese o altra forma contrattuale di collaborazione, il Soggetto Destinatario (il capofila, nel caso di partecipazione in forma congiunta) deve darne tempestiva comunicazione al MiTE. Il MiTE procede, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni al fine dell'espressione dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'*iter* del finanziamento, ovvero alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso.
2. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali all'Intervento oggetto della Proposta ammessa al finanziamento. Parimenti, non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell'Intervento oggetto della Proposta ammessa al finanziamento che comportino il mancato conseguimento delle *Milestone* PNRR.

Art. 16

Obblighi dei Soggetti Destinatari

1. In attuazione di quanto previsto nel PNRR, ai fini dell'erogazione del contributo e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto Destinatario è tenuto, altresì, a:
 - a) dare piena attuazione alla Proposta, così come illustrato nella scheda ammessa a finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
 - b) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative all'Intervento o all'Intervento Integrato Complesso ammesso al finanziamento;
 - c) garantire che i pagamenti avvengano con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo. A tal fine, il CUP di progetto dovrà essere indicato su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi all'Intervento o all'Intervento Integrato Complesso ammesso al finanziamento;
 - d) adottare - anche nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria che deve connotare tutta l'azione del Soggetto Destinatario - tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le Frodi, incluse le Frodi Sospette, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, attivando le necessarie misure correttive volte a mantenere ed, eventualmente, ripristinare la legalità;
 - e) rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, nonché del conseguimento di eventuali *milestone* e *target* ad esso associati;
 - f) presentare al MiTE le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute/da sostenere in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) adottati;
 - g) trasmettere al MiTE, contestualmente all'invio delle domande di rimborso, l'avanzamento registrato dagli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati alla Proposta approvata;
 - h) effettuare la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, e all'avanzamento relativo agli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati alla Proposta approvata;
 - i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MiTE, dalla Commissione Europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione Europea competenti

in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento degli Interventi o Interventi Integrati Complessi e le condizioni di mantenimento del finanziamento;

- j) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, attraverso riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all'iniziativa NextGenerationEU;
- k) rispettare, nell'attuazione dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, le norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili.

Art. 17

Revoche e rinunce

1. Le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale, oltre che nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, nei seguenti ulteriori casi:
 - a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
 - b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta nei termini indicati in sede di presentazione della Proposta per fatti imputabili al Soggetto Destinatario delle risorse;
 - c) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).
2. Il MiTE si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Destinatario incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
3. Ciascun Soggetto Destinatario può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione al MiTE. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
4. Nei casi di revoca e di rinuncia, il Soggetto Destinatario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca e di rinuncia anzi indicati saranno riallocate secondo quanto previsto al punto 7 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.

Art. 18

Utilizzo dei loghi istituzionali e del Fondo

1. Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, i Soggetti Destinatari rendono nota l'origine dei finanziamenti ottenuti e ne assicurano la visibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. I Soggetti Destinatari provvedono, inoltre, a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando l'emblema dell'Unione e rendendo esplicito il riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU.
2. In caso di mancato rispetto degli obblighi anzi indicati, il MiTE si riserva la facoltà di revocare il finanziamento.

Art. 19

Privacy e norme di rinvio

1. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. I titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR sono il MiTE ed INVITALIA S.p.A. per l'esercizio delle funzioni di trattamento dei dati personali.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è l'avv. Luca Iadecola (iadecola.luca@mite.gov.it).
4. I dati forniti dal Soggetto Destinatario sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
5. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale del MiTE.
6. L'invio della Proposta presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del Soggetto Destinatario, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 20

Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 21

Clausole finali

1. Il presente Avviso, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del MiTE e sulla Piattaforma dedicata alla Misura.
2. Ogni eventuale modifica o integrazione all'avviso sarà pubblicata sul sito web del MiTE. I proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
4. La Referente del MiTE per il presente Avviso è l'ing. Laura D'Aprile.

Il Capo Dipartimento

Laura D'Aprile

ALLEGATO 1

Criteria di valutazione delle Proposte e dei Soggetti proponenti

Per la valutazione delle Proposte si prevedono due macro-criteri di valutazione come di seguito indicati e pesati:

- Criteri di valutazione della Proposta: 70 punti su 100 totali.
- Criteri di valutazione del soggetto destinatario delle risorse: 30 punti su 100 totali.

Il punteggio complessivo dei progetti ammessi è definito come di seguito:

$$\sum_{\text{Criterio proposta}=1}^9 (\text{Criterio proposta}) * 0,70 + \sum_{\text{Criterio destinatario}=A}^E (\text{Criterio destinatario}) * 0,30$$

La definizione del punteggio complessivo avviene attraverso la somma ponderata dei valori assunti dai due macro-criteri di valutazione: i coefficienti di ponderazione prevedono un peso del 70% alla sommatoria dei criteri di valutazione della proposta e un peso del 30% alla sommatoria dei criteri di valutazione dei destinatari.

Di seguito le tabelle con i criteri da considerare per i due macro-criteri di valutazione.

Criteria di Valutazione della Proposta

	Criteri	Descrizione	Criterio motivazionale	Sub-punteggio	Punteggio max del criterio
1	QUANTITÀ DI RICICLO/RIUTILIZZO	<p>Risultati attesi in termini di quantità di materia riciclata e riutilizzata.</p> <p>Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del presente Avviso, sarà valutato positivamente il migliore rapporto percentuale (R%) di materiale riciclato così calcolato:</p> $R_{\text{riciclato}\%} = \frac{P_{\text{riciclato}}}{P_{\text{rifiuto}}} \times 100$ <p>dove: $P_{\text{riciclato}}$ = <i>Peso in ton totale del materiale recuperato annuo;</i> P_{rifiuto} = <i>Peso in ton totale del rifiuto da recuperare annuo.</i></p>	$60\% \leq R_{\text{riciclato}\%} \leq 100\%$	15	15
			$30\% \leq R_{\text{riciclato}\%} < 60\%$	10	
			$10\% \leq R_{\text{riciclato}\%} < 30\%$	3	
			$0\% \leq R_{\text{riciclato}\%} < 10\%$	0	

2	LIVELLI DI IMPATTO AMBIENTALE	Risultati attesi in termini di impatto ambientale dell'impianto da realizzare	Sulla base della descrizione sintetica del miglioramento atteso dell'intero sistema impiantistico proposto, in termini di impatti sulle matrici ambientali coinvolte dall'impianto medesimo, sarà valutata positivamente la Proposta che dimostri un evidente abbattimento delle emissioni prodotte rispetto ai limiti tabellari di riferimento previsti dal D.lgs 152/06.	-	10
3	POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA ESISTENTI	<p>Descrizione degli impatti indiretti sui sistemi di raccolta dei materiali rispetto alla situazione esistente nel territorio servito dall'impianto da realizzare.</p> <p>Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del presente Avviso, sarà valutata positivamente la Proposta che preveda un aumento, in termini percentuali, dell'indice RD di raccolta dei rifiuti plastici anche di quelli in mare (<i>marine litter</i>) nel territorio dell'ATO o porzione dello stesso, dove si intende realizzare l'Intervento, secondo il seguente calcolo:</p> $RD_{\Delta} (\%) = RD_{post} (\%) - RD_{pre} (\%)$ <p>dove:</p> <p><i>RD_{post} (%) = indice percentuale di raccolta differenziata di rifiuti plastici anche di quelli</i></p>	<p>$60\% \leq RD_{\Delta} \% \leq 100$</p> <hr/> <p>$30\% \leq RD_{\Delta} \% < 60\%$</p> <hr/> <p>$10\% \leq RD_{\Delta} \% < 30\%$</p> <hr/> <p>$0\% \leq RD_{\Delta} \% < 10\%$</p>	<p>10</p> <hr/> <p>5</p> <hr/> <p>2</p> <hr/> <p>0</p>	10

		<p><i>in mare (marine litter) dopo la realizzazione dell'intervento relativo al territorio dell'ATO o porzione dello stesso;</i></p> <p><i>RD_{pre} (%) =indice percentuale di raccolta differenziata di rifiuti plastici anche di quelli in mare (marine litter) prima della realizzazione dell'intervento relativo al territorio dell'ATO o porzione dello stesso.</i></p>			
4	LIVELLO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	<p>Descrizione del livello di innovazione tecnologica che l'impianto da realizzare apporterà al settore di riferimento.</p>	<p>Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del presente Avviso, in base alla descrizione della tecnologia scelta per la realizzazione dell'Intervento, sarà valutata positivamente la scelta della tecnologia che sia coerente con quella già adottata e consolidata nel settore di riferimento e, in ogni caso, non obsoleta, in un'ottica di sostenibilità/durabilità dell'Intervento.</p> <p>Sarà, altresì, valutata positivamente la scelta della tecnologia impiantistica che comporti, attraverso il riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs", il sensibile risparmio energetico nei consumi d'esercizio, una riduzione degli scarti medi di produzione, una elevata capacità di riconversione del rifiuto trattato.</p> <p>Sarà valutata positivamente la Proposta che dimostri che la tecnologia adottata permetta una elevata produzione di materiale con caratteristiche "End of Waste" da destinare all'utilizzo industriale.</p> <p>Sarà, infine, valutata positivamente la Proposta che preveda il recupero anche di quei rifiuti plastici che, per</p>	-	15

			caratteristica di composizione, non è possibile ad oggi trattare con tecniche standard.		
5	CREAZIONE/SVILUPPO DI NETWORK E/O “DISTRETTI CIRCOLARI”	Descrizione delle azioni proposte finalizzate alla integrazione orizzontale e/o verticale tra imprese.	Verranno valutate positivamente quelle Proposte che prevedano soluzioni di rete finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto.	-	15
6	LIVELLI DI PROGETTAZIONE	Livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. I livelli di progettazione più avanzati saranno valutati con punteggio superiore.	Sarà valutata positivamente la Proposta con un livello di progettazione più avanzato e corredata dalle eventuali autorizzazioni ambientali e/o verifiche di assoggettabilità alle stesse per i casi previsti dalla normativa ambientale, nonché da tutte le ulteriori necessarie autorizzazioni.	-	10
7	REPLICABILITÀ DELLA PROPOSTA	Livello di replicabilità della Proposta nell'ambito del settore di riferimento, con conseguente sviluppo del settore medesimo.	Sarà valutata positivamente la Proposta che meglio descriva il grado di replicabilità della Proposta stessa e il rispettivo contributo allo sviluppo del settore di riferimento e al conseguimento degli obiettivi eurounitari in materia.	-	5
8	PIANO FINANZIARIO	Congruità, attendibilità e fattibilità del piano finanziario in relazione alla dimensione dell'Intervento e al tipo di attività eseguite, analisi controfattuale.	Sarà valutato positivamente il piano finanziario incluso nella Proposta, che preveda voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'Intervento e al	-	10

			tipo di attività previste, e che dimostri, anche mediante un'analisi controfattuale, la congruità, attendibilità e fattibilità del piano finanziario, anche rispetto alla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa del Soggetto Destinatario.		
9	TEMPI DI REALIZZAZIONE	Congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'Intervento, anche in relazione ad una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti dal PNRR.	<p>Sarà valutato positivamente il cronoprogramma che risulti coerente e attendibile rispetto alla capacità operativa ed amministrativa di realizzare il progetto e alle scadenze fissate dal PNRR (intermedie e finali)</p> <p>Sarà valutata positivamente la Proposta che preveda il completamento dell'Intervento prima della scadenza fissata dal PNRR al 1° semestre 2026.</p>	-	10

Criteria di Valutazione del Soggetto Proponente

A - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni (max 20 punti)	
A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni:	
<ul style="list-style-type: none">• $A \geq 1,2$• $0 < A < 1,2$• $A \leq 0$	20 punti (A*20) / 1,2 punti 0 punti
B - Copertura degli oneri finanziari (max 20 punti)	
B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi	
<ul style="list-style-type: none">• $B \geq 10$• $2 < B < 10$• $B \leq 2$	20 punti (B*20) / 10 punti 0 punti
C - Indipendenza finanziaria (max 20 punti)	
C = mezzi propri / totale del passivo	
<ul style="list-style-type: none">• $C \geq 0,25$• $0 < C < 0,25$• $C \leq 0$	20 (C*20) / 0,25 0
D - Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato (max 20 punti)	
D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	
<ul style="list-style-type: none">• $D \geq 0,08$• $0 < D < 0,08$• $D \leq 0$	20 (D*20) / 0,08 0
E - Pregressa esperienza nella realizzazione di analoghi progetti (max 20 punti)	
E = Descrivere sinteticamente le esperienze pregresse nella realizzazione di progetti analoghi	

ALLEGATO 2

Spese Ammissibili

Le spese ammissibili delle proposte di cui all'art. 14 possono riguardare:

a) **Suolo impianto/intervento**

Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.

b) **Opere murarie e assimilate.**

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna proposta. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

c) **Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento**

d) **Macchinari, impianti e attrezzature**

In relazione a questa categoria si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

e) **Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla proposta progettuale. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

f) **Spese per consulenze**

Nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili), sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale,

prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

Spese Non Ammissibili

In relazione a tutte le tipologie di proposte progettuali non sono ammesse:

- a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
- c) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;
- d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto
- e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
- f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
- g) le spese relative a commesse interne;
- h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
- i) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
- j) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.